TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il giudice designato Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa iscritta al N. 11101/2026 R.G. promossa da:

con l'avv.

RICORRENTE

contro:

, con l'avv.

RESISTENTE

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data odierna,

- rilevato che l'art. 413, c. 2, c.p.c. dispone che, per le controversie previste dall'art. 409 c.p.c., "*competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto*";
- ritenuto che è in facoltà della parte ricorrente scegliere tra i fori alternativi di cui all'art. 413 c.p.c. cit., con onere però di allegare e dimostrare che per quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale;
- rilevato che, nel caso di specie, la societa' datrice di lavoro ha sede legale a Montemurlo;
- rilevato che nulla viene dedotto circa il luogo in cui si sarebbe perfezionata l'assunzione del ricorrente, ma dal contratto di lavoro prodotto si ricava che il rapporto di lavoro tra le parti e' sorto a Montemurlo;
- rilevato che secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ai fini della competenza territoriale costituisce dipendenza dell'azienda ogni complesso di beni decentrato e munito di propria individualita' tecnico-economica, pur se di modesta entita', a condizione che risulti direttamente e strutturalmente collegato con l'azienda medesima, in quanto destinato al perseguimento dei suoi scopi imprenditoriali, non essendo altresi'

Firmato Da: ELEONORA MARIA VEL PORCELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3da2d81899d4a0758fc0f870b8cca32b

necessario –sebbene rappresenti un elemento a favore della configurabilita' della dipendenza- che in detto complesso si esplichi un potere decisionale e di controllo;

- rilevato che la competenza del giudice adito deve essere valutata sulla base delle prospettazioni delle parti e che, nel caso di specie, il ricorso introduttivo nulla deduce circa la ricorrenza degli elementi di cui all'art. 413, comma 2, limitandosi a riferire che *"L'Ing. , sin dalla sua assunzione in , e per accordo con la stessa (formalizzato poi il 19 settembre 2025 – docc. 12 e 12bis), data anche la condizione di disabilità, ha sempre svolto le sue mansioni in modalità di lavoro agile presso il proprio domicilio a Cesano Boscone (MI), Via Roma n. 112 fornendo l'azienda, in comodato d'uso, la necessaria attrezzatura e strumentazione (pc portatile, schermo, mouse e sim aziendale –* ***doc. 12ter e 12quater****), oltre al relativo supporto tecnico sulla stessa e l'informativa di cui alla L. 81/2017 (****Cfr. doc. 12, art. 3".****);*

- ritenuto che nessun rilievo possa essere attribuito all'impegno di aprire una sede operativa a Milano contenuto nella comunicazione di impegno all'assunzione prodotta dal ricorrente;

- rilevato che la Cassazione, nella sentenza n. 9077/2025, ha chiarito: "1*4. Come già affermato (Cass. n. n. 19023/2023), sebbene l'orientamento di questa Corte si sia sempre più indirizzato nella direzione dell'ampliamento del concetto di "dipendenza aziendale" per cui esso non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve essere inteso in senso lato, in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022), tuttavia occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale.*

...

16. Ma quando, invece, come nella fattispecie in esame, l'attività di lavoro presso la propria abitazione si è atteggiata, secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore, unicamente quale luogo di

svolgimento della prestazione, senza però l'allegazione di alcun altro elemento significativo (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente, come

Firmato Da: ELEONORA MARIA VEL PORCELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3da2d81899d4a07568fc0f870b8cca32b

condivisibilmente rilevato dal primo giudice, i criteri del luogo di conclusione del contratto (Milano) oppure della sede della società (Milano).

17. Pertinenti, sotto questo profilo, appaiono i richiami evidenziati dal Tribunale di Parma circa gli elementi che avrebbero reso l'abitazione del ricorrente un complesso di beni caratterizzati da una individualità tecnico-economica funzionalmente collegata con il datore di lavoro, quali ad esempio un account istituzionale raggiungibile solo dall'abitazione del lavoratore, oppure strumenti di tipo tecnico-informatico indispensabili per lo svolgimento della prestazione lavorativa e presenti solo nella predetta abitazione).

18. Occorre, in altri termini, per la ravvisabilità di una identificazione del luogo di espletamento dell'attività lavorativa quale dipendenza, un significativo collegamento funzionale (al di là della presenza di un semplice computer o di una stampante) con il datore di lavoro, tale da escludere che il lavoratore possa scegliere liberamente il luogo dal quale offrire la propria prestazione e, quindi, incidere sulla individuazione dei criteri legali per la delibazione sulla competenza per territorio secondo una propria insindacabile scelta, come appunto potrebbe realizzarsi anche in ipotesi di patto di lavoro agile, stipulato tra le parti nel presente giudizio, perché ciò impedirebbe di individuare oggettivamente ex ante il giudice competente secondo i criteri di cui all'art. 413 cpc.";

- rilevato che, nel caso di specie, erano appunto presenti solo un computer e un telefono aziendale e l'accordo individuale di lavoro agile prevedeva l'espletamento dell'attivita' lavorativa da remoto non solo presso il domicilio del dipendente, ma anche presso altro luogo idoneo indicato dal lavoratore e preventivamente autorizzato dal datore di lavoro;
- rilevato, infine, che tra i fori alternativi concorrenti previsti dall'art. 413 c.p.c. non e' compreso quello del luogo di svolgimento dell'attivita' di lavoro, ove esso non coincida con uno dei fori espressamente indicati;
- ritenuta, per tutte le considerazioni che precedono l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;

P. Q. M.

dichiara l'incompetenza territoriale del Giudice adito, fissando il termine di giorni trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Prato;
spese compensate.

Si comunichi.

Milano, 29/10/2026

Firmato Da: ELEONORA MARIA VEL PORCELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3da2d81899d4a0758fc0f870b8cca32b

Il Giudice
dott.Eleonora Maria Velia Porcelli

Firmato Da: ELEONORA MARIA VEL PORCELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3da2d81899d4a0758f0f870b8cca32b